

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI, BIANCHI FORTUNATO, VILLA, MAGGIONI,
VAGHI, PICCINELLI**

Presentata il 22 febbraio 1974

Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira ad equiparare il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre forze armate (esercito, marina ed aeronautica), nonché dei corpi armati dello Stato (guardie di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza e guardie forestali) a quello del personale civile dello Stato in caso di malattia non dipendente da cause di servizio.

Le disposizioni vigenti in materia prevedono ingiuste discriminazioni fra personale civile e militare dello Stato che si riflettono inevitabilmente sul rendimento e sul comportamento del personale militare, a causa dello stato di preoccupazione economica e di frustrazione che consegue a tale disparità di trattamento.

Difatti i dipendenti civili dello Stato, durante l'aspettativa per motivi di salute conservano l'intero stipendio per un periodo di un anno e la metà di esso per il restante periodo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mentre gli ufficiali e sottufficiali delle forze e dei corpi armati percepiscono solamente i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni a carat-

tere fisso e continuativo fin dall'inizio della aspettativa o licenza di convalescenza, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Appare quindi necessario estendere agli ufficiali e sottufficiali delle nostre forze armate e di polizia la stessa normativa vigente in materia per il personale civile statale, in caso di malattia, sia in considerazione delle gravose condizioni in cui si svolge il servizio militare, che più facilmente possono esporre gli interessati al rischio della malattia, sia al fine di evitare che gli stessi possano subire, nel momento in cui hanno maggior bisogno, un danno economico che si aggiunge a quello dell'infermità che, in molti casi, va riguardato quasi come un rischio professionale.

Con la presente proposta di legge, che raccomandiamo alla approvazione del Parlamento, si rende uniforme il trattamento economico del personale militare e civile dello Stato in una particolare e delicata situazione, qual è quella dello stato di malattia, secondo il giusto criterio che a parità di funzioni per tutti i dipendenti dello Stato, deve essere garantita parità di trattamento economico e giuridico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dai seguenti:

« Durante l'aspettativa e la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da cause di servizio, l'ufficiale o il sottufficiale ha diritto all'intero stipendio e agli altri assegni di carattere fisso e continuativo per i primi dodici mesi ed alla metà di essi per il restante periodo.

Per tutta la durata dell'aspettativa, di cui al precedente comma, l'ufficiale e il sottufficiale conservano integralmente gli assegni a carico di famiglia.

All'ufficiale o sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, né altro assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non dipendente da cause di servizio è computato per intero agli effetti della pensione ».

ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dalla approvazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.